

Che la presente Ordinanza sia notificata ai proprietari a mezzo di pubblico proclama e che sia pertanto pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune.

che a cura del Comando di Polizia Municipale si provveda:

- A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:
 - Prefettura di Ascoli Piceno (UTG);
 - Provincia di Ascoli Piceno;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
 - Centro Coordinamento Regionale (CCR);
 - Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
 - Centro Operativo Comunale;
 - Polizia Municipale

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i, viene individuato quale Responsabile del procedimento il Geom. Fiori Mauro - Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Arquata del Tronto contattabile al numero 0736 809122.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC).

Dalla Casa Comunale, li 23 GIU 2017



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Provincia di Ascoli Piceno

Ordinanza n. 606 del 23 GIU 2017

Prot. n. 10926 del 23 GIU 2017

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE MEDIANTE SCHEDA AEDES

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 alle ore 3,36 hanno avuto inizio una serie di gravi eventi sismici di magnitudo pari e superiore a 6.0 della scala Richter, seguiti da scosse comunque di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

CONSIDERATO che l'urgenza dell'intervento non rende possibile l'applicazione di metodologie ordinarie;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.”*

CONSIDERATO il rilevante numero di destinatari, alcuni dei quali irreperibili;

VISTA l'istanza di sopralluogo n. **6376** presentata da

Coletti Pierfilippo, via Monte del Gallo, 45 – Roma, in qualità di proprietario

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data **16/12/2016** da parte della squadra di rilevamento danno **P1664**, sull'edificio sito in ARQUATA DEL TRONTO (AP) -Frazione Spelonga, identificato a Catasto al Foglio **30** mappale **1478-1479** con i seguenti intestatari:

PICHINI BENITO nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 18/01/1927 - irreperibile (mappale 1478 sub.1)

PICHINI CESARE nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 17/10/1952, residente in via Iago di Albano, 22 (Frazione Laghetto) – 00077 Monte Compatri (RM) (mappale 1478 sub.1)

PICHINI DIALETTA – irreperibile (mappale 1478 sub.1)

PICHINI DOMENICO nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 13/03/1925, residente in via Tullio Valeri, 27 – 00041 Albano Laziale (RM) (mappale 1478 sub.1)

PICHINI GIOVANNA nata a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 23/04/1951, residente in via Firenze, 50C – 00065 Fiano Romano (RM) (mappale 1478 sub.1)

PICHINI GIUSEPPE nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 08/01/1967, residente in via Gianni Torsellini, 19 – 63084 Folignano (AP) (mappale 1478 sub.1)

PICHINI MARIA ASSUNTA nata a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 15/08/1960, residente in via Siro Corti, 13F , PL B – 00135 Roma (mappale 1478 sub.1)

PICHINI ORVEA nata a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 11/12/1962, residente in via Siro

Corti, 13F – 00135 Roma (mappale 1478 sub.1)

PICHINI PASQUALE nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 09/04/1956; residente in via marmore 41 I2 (Frazione laghetto) – 00040 Monte Compatri (RM) (mappale 1478 sub.1)

PICHINI VITTORIO nato a ROMA (RM) il 21/05/1932 - deceduto (mappale 1478 sub.1)

ISTUTITO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI ASCOLI PICENO con sede in ASCOLI PICENO (AP) (mappale 1478 sub.2)

COLETTI PIERFILIPPO nato a PERUGIA (PG) il 05/03/1944, via Di Monte Del Gallo, 45 – 00165 Roma (mappale 1478 sub.3, mappale 1479 sub.2)

da cui risulta che all'edificio è stata attribuita una valutazione

valutazione EF Scheda AEDES (Edificio inagibile dal punto di vista strutturale, e inagibile per rischio esterno)

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

l'inagibilità dell'immobile sopra descritto inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

1 - lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile.

Tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;

DISPONE